

FALL 36/2021



**TRIBUNALE DI LUCCA
SEZIONE FALLIMENTARE**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lucca, composto dai Signori Magistrati:

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| - dott. Giulio Lino Maria Giuntoli | Presidente |
| - dott. Giacomo Lucente | Giudice |
| - dott. Carmine Capozzi | Giudice relatore |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei procedimenti riuniti n. 204 /2020 (istanza di fallimento proposta dal PM Sede) e n.2/2021 (domanda di concordato con riserva);

premesse

- che il PM sede, a seguito di segnalazione d'insolvenza pervenutagli dal giudice dell'esecuzione immobiliare del tribunale di Lucca, ha promosso, ex art.7 L.F., istanza di fallimento;
- che, in prossimità dell'udienza prefallimentare, fissata per il 2-2-2021, la società resistente ha presentato domanda di concordato con riserva;
- che il tribunale ha riunito i due procedimenti e, quindi, ha concesso termine di sessanta giorni per il deposito del piano e della proposta concordataria, disponendo il versamento di un fondo spese di giustizia di euro 10.000,00 e la nomina di un commissario giudiziale;
- che, rappresentando la propria carenza di liquidità nel versare il predetto fondo e la necessità di reperire tale somma tra i soci, la società debitrice ha ottenuto una proroga del termine per il versamento del fondo;
- che, tuttavia, nonostante la predetta proroga, la resistente non ha versato il fondo e, soprattutto, non ha adempiuto agli obblighi informativi periodici previsti dall'art.161, co.8 L.F. e dal decreto di apertura;
- che, su segnalazione del commissario giudiziale, è stata fissata udienza ex art.161, co.8 e 162 L.F. per il giorno 9.4.2021;
- che, nel frattempo, è scaduto anche il termine ex art.161, co.6 L.F., senza che la società richiedente abbia sciolto la riserva con la presentazione della proposta e del piano di concordato o della domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti;
- che, in data 8-4-2021, la società debitrice ha infine depositato istanza di rinuncia alla domanda di concordato con riserva;
- che la società debitrice non ha partecipato all'udienza del 9-4-2021 e il tribunale si è riservato la decisione;

considerato che il mancato scioglimento della riserva nel termine assegnato e la successiva espressa rinuncia alla domanda di concordato con riserva rendono evidente come l'unica domanda di regolazione della crisi pendente sia quella di fallimento, avendo la domanda di concordato con riserva esaurito i suoi effetti; che, in ogni caso, tale domanda, per effetto della violazione degli obblighi informativi, sarebbe stata inammissibile;



rilevato che lo stato di insolvenza, non contestato dalla resistente nella domanda di apertura della procedura di concordato con riserva, emerge dalla persistenza dell'esposizione debitoria documentata in atti (v., documenti allegati all'istanza di fallimento; pendenza di procedure esecutive immobiliari con plurimi interventi di creditori e indebitamento superiore a due milioni di euro; bilanci prodotti dalla società resistente che evidenziano la grave crisi di liquidità e finanziaria in cui versa la società che non riesce a far fronte con gli inesistenti flussi in entrata ai flussi finanziari in uscita per gli oneri derivanti dall'indebitamento con il sistema bancario); che è emblematico, a tal fine, che la resistente non è riuscita a versare nemmeno il modesto fondo spese di giustizia disposto con il decreto di apertura della procedura di concordato con riserva e ha chiesto a tal fine una proroga per la necessità di reperire le risorse tra i soci (operazione, questa, nemmeno riuscita);
rilevato che parte debitrice non è comparsa all'udienza del 9-4-2021 cosicché non risultano dedotte circostanze impeditive;
ritenuto pertanto che devesi dichiarare il fallimento della società convenuta;

P.Q.M.

visti gli art. 1,5,6,7 e 16 L.F.;

dichiara il fallimento della società COOPERATIVA FONDIARI DI SVILUPPO SOC. COOP., con sede in Lucca, Viale Carlo Del Prete n.703, P.I. 01878420973, avente ad oggetto: costruzione e ristrutturazione di beni immobili;

nomina Giudice Delegato il dr. Carmine Capozzi;

nomina curatore il dr. Luca Rossi dell'ODCEC di Lucca;

ordina alla fallita di depositare in Cancelleria entro tre giorni i bilanci, i libri e scritture contabili e fiscali obbligatorie, ove il deposito non sia stato già fatto con la domanda di concordato con riserva;

stabilisce il giorno 28-9-2021, ore 10:10 per l'esame dello stato passivo nell'Ufficio del Giudice Delegato;

assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione in Cancelleria delle domande di insinuazione.

Autorizza sin d'ora il curatore ad accedere alle banche dati di cui agli art.155 ter, 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp.att. cpc con le modalità previste da tali disposizioni.

Visto l'art. 146 del D.P.R. 30/05/2002 n. 115, autorizza l'ammissione della procedura alla prenotazione a debito.

Dispone la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 17 L.F. a cura della Cancelleria, che procederà altresì alla formazione del fascicolo ai sensi dell'art. 90 L.F.

Così deciso in Lucca il 09/04/2021.

Il giudice estensore
Carmine Capozzi

Il presidente
Giulio Lino Maria Giuntoli

